

Guida al **PROTOCOLLO per lo SVILUPPO SOSTENIBILE del Gruppo ISP**

PARTE PRIMA



A cura dell'Ufficio Studi – Dipartimento Previdenziale Attuariale "Finepenamai"

LIBERO / Sinfub

Edizione chiusa in tipografia febbraio 2017

© ISO-USO 10007

AVVERTENZE GENERALI

CESSAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO PER PENSIONAMENTO

- Pag. 5 Destinatari - Tipologia uscita - Data uscita
- Pag. 6 Incentivo/Premio tempestività - Scadenza - Modalità
- Pag. 7 Ferie / Ex Festività / Permessi
Fondo Sanitario Integrativo
Condizioni bancarie e creditizie

PART TIME FINO AL PENSIONAMENTO

- Pag. 9 Destinatari - Durata - Tipologia adesione
- Pag. 10 Incentivo - Modalità adesione - Scadenza
- Pag. 11 Ferie / Ex Festività / Permessi
Fondo Sanitario Integrativo
Condizioni bancarie e creditizie
- Pag. 13 Flessibilità / Elasticità intervallo meridiano
- Pag. 14 Rapporto di lavoro a tempo parziale
- Pag. 15 Mobilità territoriale
- Pag. 16 Mobilità professionale
- Pag. 17 Elenco società

PENSIONI

- ⊗ Pag. 19 Introduzione
- ⊗ Pag. 20 Pensione di VECCHIAIA - Uomini
- ⊗ Pag. 21 Pensione di VECCHIAIA - Donne
- ⊗ Pag. 22 Pensione ANTICIPATA
- ⊗ Pag. 23 Pensione "CONTRIBUTIVO DONNE 57 + 35"
- ⊗ Pag. 24 Casi Particolari - LAVORI USURANTI
- ⊗ Pag. 25 Casi Particolari - LAVORATORI NOTTURNI
- ⊗ Pag. 26 Casi Particolari - INVALIDI
- ⊗ Pag. 27 Casi Particolari - NON VEDENTI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE A PRESTAZIONE DEFINITA

- ⊗ Pag. 29 Opzioni per chi matura i DIRITTI PENSIONISTICI
- ⊗ Pag. 30 Tassazione della PRESTAZIONE
- ⊗ Pag. 31 Tassazione della PRESTAZIONE - Tabella
- ⊗ Pag. 32 Tassazione della PRESTAZIONE - Vecchi Iscritti



AVVERTENZE GENERALI

La presente **Guida** costituisce (e non sostituisce)
un semplice ausilio alla lettura del
PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

NORMATIVA PENSIONISTICA

La Guida è stata redatta tenendo conto dei molteplici interventi legislativi succedutisi, in particolare quelli introdotti con:

- la c.d. “**Manovra di luglio 2011**” (D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifiche nella L. n° 111 del 15 luglio 2011) che ha anticipato e modificato il criterio della **Speranza di Vita**;
- la c.d. “**Manovra di agosto 2011**” (D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito nella L. n° 148 del 14 settembre 2011) che ha **incrementato il requisito anagrafico** per aver diritto alla pensione;
- le “**Disposizioni urgenti per la crescita e l’equità e il consolidamento dei conti pubblici**” (D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella L. n° 214 del 22 dicembre 2011);
- le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nella “**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**” (D.L. n° 216 del 29 dicembre 2011 convertito nella L. n° 14 del 24 febbraio 2012);
- la **legge di bilancio 2017** che ha mitigato la riforma del 2011 (L. n° 232 dell’11 dicembre 2016).

Per quanto banale e scontato **ricordiamo che il diritto alla pensione** (ed alla conseguente sua riscossione) **NON è stabilito dalle OO.SS., né tanto meno dall’azienda.**



CESSAZIONE PER PENSIONAMENTO

-  **Pag. 5**
 - Destinatari
 - Tipologia uscita
 - Data Uscita

-  **Pag. 6**
 - Incentivo / Premio di tempestività
 - Scadenza
 - Modalità adesione

-  **Pag. 7**
 - Ferie – Ex Festività – Permessi
 - Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP
 - Condizioni Bancarie e Creditizie

CESSAZIONE PER PENSIONAMENTO PERSONALE INTERESSATO

DESTINATARI

Tutti coloro* -esclusi i Dirigenti destinatari di altro specifico Accordo- che:

- ☑ **alla data del 1° febbraio 2017** hanno già maturato i requisiti previsti per aver diritto alla pensione **ANTICIPATA** o alla pensione di **VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO;
- ☑ **entro il 31 dicembre 2018** matureranno i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla pensione di **VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO.

Possono aderire anche le lavoratrici che, al **31 dicembre 2015**, hanno maturato i requisiti previsti per la c.d. "**OPZIONE DONNA**" (Vedi quanto indicato a pag. 23)

[* Personale appartenente alle società indicate a pagina 17]

TIPOLOGIA USCITA

Cessazione **volontaria e non revocabile**.

DATA USCITA

- **31 marzo 2017** (fine giornata) per coloro che entro tale data avranno già raggiunto i requisiti per riscuotere la pensione (anticipata, vecchiaia o altra forma AGO);
- **ultimo giorno del mese che precede quello in cui si ha diritto a riscuotere la pensione** (anticipata, vecchiaia o altra forma AGO) per coloro che raggiungeranno i requisiti per riscuotere la pensione dopo il 31 marzo 2017 ed entro il 31 dicembre 2018.

INCENTIVO PREMIO DI TEMPESTIVITA'

INCENTIVO

75% della Retribuzione Annuale Lorda (RAL*) a titolo di trattamento aggiuntivo / integrativo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

SCADENZA

Richiesta da formulare:

- **entro il 24 febbraio 2017 -compatibilmente con la messa a disposizione della modulistica da parte aziendale-** per coloro che al **1° febbraio 2017** hanno maturato i requisiti previsti per aver diritto alla pensione **ANTICIPATA** o alla pensione di **VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO;
- **entro il 30 aprile 2017** per coloro che **dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2018** matureranno i requisiti previsti per aver diritto alla pensione **ANTICIPATA** o alla pensione di **VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO

MODALITA' ADESIONE

Sottoscrizione modulo di adesione "Allegato B" da inviare in originale a: ISGS s.c.p.a.-Ufficio Amministrazione del Personale, Via Toledo 177/178, 80134 – NAPOLI, anticipandone copia a mezzo fax 0110930765.

* R.A.L.

Retribuzione Annuale Lorda determinata dall'insieme delle "voci" retributive erogate in via continuativa nel corso dell'anno, tra le quali vanno annoverate: 13[^] mensilità, c.d. "quota extra standard" del premio di rendimento. Devono invece essere **escluse**: premio di produttività, indennità di rischio, indennità modali, somme rivenienti dal Sistema Incentivante, assegno di rivalsa, indennità perequativa, straordinari *et similia*.

FERIE – EX FESTIVITA' - PERMESSI FONDO SANITARIO INTEGRATIVO CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE

FERIE – EX FESTIVITA' – PERMESSI

Coloro che aderiranno all'offerta di cessazione volontaria per pensionamento dovranno fruire di tutte le ferie, le ex festività ed i permessi maturati.

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario come iscritto in servizio **fino al mese precedente a quello in cui l'iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O.** (o di altra forma pensionistica di base), con contribuzione a proprio carico e a carico dell'azienda alle condizioni previste per il personale in servizio.

CONDIZIONI BANCARIE e CREDITIZIE

Il personale continuerà a fruire delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).

PART TIME FINO AL PENSIONAMENTO

- ☞ Pag. 9
 - Destinatari
 - Durata
 - Tipologia adesione

- ☞ Pag. 10
 - Incentivo
 - Modalità adesione
 - Scadenza

- ☞ Pag. 11
 - Ferie – Ex Festività – Permessi
 - Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP
 - Condizioni Bancarie e Creditizie

PART TIME AL PENSIONAMENTO PERSONALE INTERESSATO

DESTINATARI

Tutti coloro* -esclusi i Dirigenti destinatari di altro specifico Accordo- che:

- ❖ dopo il 31 dicembre 2018 e
- ❖ entro il 31 dicembre 2020

maturano i requisiti previsti per aver diritto alla pensione **ANTICIPATA** o alla pensione di **VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO, possono chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro

- da tempo pieno (*full time*)
- **a tempo parziale** (*part time*)

[* Personale appartenente alle società indicate a pagina 17]

Dal momento della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino al giorno che precede il pensionamento, la retribuzione sarà correlativamente ridotta.

DURATA

Di norma la durata del rapporto a tempo parziale sarà:

- **non inferiore a 24 mesi** e comunque
- **fino al giorno precedente il pensionamento.**

TIPOLOGIA ADESIONE

Volontaria con impegno a cessare il rapporto di lavoro al raggiungimento del requisito pensionistico AGO.

INCENTIVO

INCENTIVO

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, **l'azienda verserà** -in nome e per conto del lavoratore- oltre alla contribuzione previdenziale obbligatoria (AGO) relativa alla durata della prestazione effettuata, **anche la contribuzione relativa alla prestazione non effettuata.**

In tal modo il lavoratore godrà della stessa contribuzione previdenziale obbligatoria di cui avrebbe beneficiato se avesse lavorato a tempo pieno.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale **l'azienda continuerà a versare la contribuzione a proprio carico come se il lavoratore lavorasse a tempo pieno.**

MODALITA' ADESIONE

Sottoscrizione modulo di adesione "Allegato A" da inviare in originale a: ISGS s.c.p.a.-Ufficio Amministrazione del Personale, Via Toledo 177/178, 80134 – NAPOLI, anticipandone copia a mezzo fax 0110930765.

SCADENZA

Richiesta da formulare [entro il 15 maggio](#).

Per coloro che attualmente hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale **scadente entro il 31 dicembre 2017**, la richiesta di adesione alla nuova proposta sarà valutata dall'azienda coerentemente con la scadenza del contratto in essere.

FERIE – EX FESTIVITA' - PERMESSI FONDO SANITARIO INTEGRATIVO CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE

FERIE – EX FESTIVITA' – PERMESSI

Coloro che aderiranno all'offerta di cessazione volontaria per pensionamento dovranno fruire di tutte le ferie, le ex festività ed i permessi maturati.

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

L'iscrizione al Fondo Sanitario proseguirà alle condizioni previste per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, e ciò fino al mese precedente a quello in cui l'iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O. (o di altra forma pensionistica di base).

CONDIZIONI BANCARIE e CREDITIZIE

Il personale continuerà a fruire delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).

ALTRE INIZIATIVE

- ☞ Pag. 13 - Flessibilità / Elasticità intervallo meridiano
- ☞ Pag. 14 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
- ☞ Pag. 15 - Mobilità territoriale
- ☞ Pag. 16 - Mobilità professionale
- ☞ Pag. 17 - Elenco società

FLESSIBILITA' – ELASTICITA' INTERVALLO MERIDIANO

DESTINATARI

Tutto il Personale appartenente alle Aree Professionali* può chiedere di effettuare in via **continuativa** un **intervallo** meridiano (*pausa pranzo*) della **durata massima di 2 ore** (frazionabile, di norma, in quarti d'ora). Particolare attenzione sarà prestata alle domande provenienti da Personale affetto da "gravi patologie" o "over 60".

[* Personale appartenente alle società indicate a pagina 17]

DURATA

La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno, ma l'iniziativa ha carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2017.

ACCETTAZIONE DOMANDA E REVOCA

Accettazione

La domanda sarà accolta dall'azienda compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e sarà comunicata al lavoratore per iscritto.

Revoca

La concessione può essere revocata prima della scadenza:

- ❖ dall'azienda, mediante comunicazione scritta con 10 giorni di preavviso, per sopraggiunte esigenze di carattere operativo;
- ❖ su richiesta del lavoratore, con un preavviso di almeno 10 giorni, per ragioni personali e/o familiari motivate.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

DESTINATARI

Personale affetto da Gravi Patologie e tutti i lavoratori nati entro il 31 dicembre 1956* (che non abbiano già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione anticipata, di vecchiaia o altro trattamento A.G.O. o che li matureranno entro il 31 dicembre 2018).

[* Personale appartenente alle società indicate a pagina 17]

I criteri di precedenza per la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono integrati da due ulteriori fattispecie:

- dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residua una ridotta capacità lavorativa; gli stessi peraltro possono anche chiedere il ripristino del rapporto a tempo pieno del rapporto a tempo parziale;
- dipendenti nati entro il 31 dicembre 1956 (come sopra descritti).

DURATA

La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno, ma **l'iniziativa ha carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2017.**

MOBILITA' TERRITORIALE

DESTINATARI

Personale affetto da Gravi Patologie e tutti i lavoratori nati entro il 31 dicembre 1956* (che non abbiano già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione anticipata, di vecchiaia o altro trattamento A.G.O. o che li matureranno entro il 31 dicembre 2018).

[* Personale appartenente alle società indicate a pagina 17]

Le richieste di trasferimento formulate dai lavoratori con **sede di lavoro distante oltre 70 km** dalla residenza e/o domicilio, sono integrate da ulteriori due motivazioni costituenti carattere prioritario:

- gravi ed indifferibili necessità di spostamento a fronte di eventi urgenti/eccezionali;
- diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;
- diritto a provvidenza economica per familiari portatori di handicap;
- diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge;
- ricongiungimento familiare, anche legato a motivi di salute personale e/o familiare
- **personale affetto da "malattie gravi"**
- **lavoratori nati entro il 31 dicembre 1956 (come sopra definiti)**

DURATA

L'iniziativa ha carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2017.

MOBILITA' PROFESSIONALE

DESTINATARI

Personale affetto da Gravi Patologie e tutti i lavoratori nati entro il 31 dicembre 1956* (che non abbiano già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione anticipata, di vecchiaia o altro trattamento A.G.O. o che li matureranno entro il 31 dicembre 2018).

[* Personale appartenente alle società indicate a pagina 17]

Il lavoratori rientranti nelle due sopra riportate fattispecie potranno chiedere di essere adibiti a mansioni diverse da quelle svolte fino a quel momento.

L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, al fine di accogliere la richiesta del lavoratore, e **previo suo esplicito consenso**, potrà soddisfare tale esigenza anche:

- ❖ assegnando il lavoratore ad altra unità organizzativa rispetto a quella in cui opera;
- ❖ attribuendogli una diversa figura professionale.

ELENCO SOCIETA'

SOCIETA' ALLE QUALI SI APPLICA L'ACCORDO

- Intesa Sanpaolo
- Banca CR Firenze
- Banca IMI
- Banco di Napoli
- Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
- Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
- Cassa di Risparmio dell'Umbria
- Eurizon Capital sgr (inclusa Epsilon sgr)
- Fideuram Investimenti sgr
- IMI Investimenti
- Intesa Sanpaolo Personal Finance
- Intesa Sanpaolo Private Banking
- Sanpaolo Invest sim
- Intesa Sanpaolo Casa
- Intesa Sanpaolo Provis
- Intesa Sanpaolo Group Services
- Banca Fideuram
- Banca Prossima
- Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
- Cassa di Risparmio del Veneto
- Cassa di Risparmio di Bologna
- Equiter
- Fideuram Fiduciaria
- IMI Fondi Chiusi-
- Intesa Sanpaolo Formazione
- Intesa Sanpaolo Previdenza
- Mediocredito Italiano
- Sirefid
- Accedo
- Consorzio Studi e Ricerche Fiscali

PENSIONI

-  Pag. 19 Introduzione
-  Pag. 20 Pensione di VECCHIAIA – Uomini
-  Pag. 21 Pensione di VECCHIAIA – Donne
-  Pag. 22 Pensione ANTICIPATA
-  Pag. 23 Pensione “CONTRIBUTIVO DONNE 57+35”
-  Pag. 24 Casi particolari – LAVORI USURANTI
-  Pag. 25 Casi particolari – LAVORATORI NOTTURNI
-  Pag. 26 Casi particolari – INVALIDI
-  Pag. 27 Casi particolari – NON VEDENTI

INTRODUZIONE

Breve panoramica sul mondo "PENSIONI"

Pensione di VECCHIAIA

Il diritto si consegue

- ↪ con almeno 20 anni contribuiti e
- ↪ raggiungendo un'età anagrafica variabile per DONNE e UOMINI

Pensione ANTICIPATA

Spetta a coloro che, pur avendo un'età anagrafica inferiore ai limiti previsti per poter godere della pensione di VECCHIAIA, abbiano maturato una determinata contribuzione previdenziale (vedi tabella pag. 22)

Pensione anticipata "CONTRIBUTIVO – DONNE" - *Eccezione* (vedi pagina. 23)

ATTENZIONE

- ❖ **Unità di misura contributiva:** l'unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). "Le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell'eventuale frazione di settimana successiva all'ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso)...". [Messaggio INPS n. 36298 del 3-11-2005]
- ❖ **Età:** composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365.
- ❖ **Anzianità contributiva:** deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

PENSIONE DI VECCHIAIA

UOMINI

Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA

Lavoratori settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane)

DATA MATURAZIONE	UOMINI
Dal 1° gennaio 2016	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2017	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 *	67 anni e 0 mesi
Dal 1° gennaio 2020 *	67 anni e 0 mesi
Dal 1° gennaio 2021 **	67 anni e 3 mesi

* I requisiti sono **stimati** secondo quanto previsto dal Messaggio Inps 2535 del 13 aprile 2015.
** Requisito stimato, peraltro **non potrà essere inferiore a 67 anni**.

PENSIONE DI VECCHIAIA

DONNE

Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA

Lavoratrici settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane)

DATA MATURAZIONE	DONNE
Dal 1° gennaio 2016	65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2017	65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 *	67 anni e 0 mesi
Dal 1° gennaio 2020 *	67 anni e 0 mesi
Dal 1° gennaio 2021 **	67 anni e 3 mesi

* I requisiti sono **stimati** secondo quanto previsto dal Messaggio Inps 2535 del 13 aprile 2015.
** Requisito stimato, peraltro **non potrà essere inferiore a 67 anni**.

PENSIONE ANTICIPATA

Tutti coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno la facoltà di ottenere la pensione ANTICIPATA a condizione che abbiano maturato le sotto riportate anzianità contributive:

DECORRENZE	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	
	UOMINI	DONNE
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	43 anni e 2 mesi*	42 anni e 2 mesi*
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	43 anni e 5 mesi*	42 anni e 5 mesi*

* Requisiti conformi a quanto previsto dal D.L. 201/2011, da adeguare alla variazione della speranza di vita matematica che sarà definita entro la fine del 2017. I dati esposti tengono conto di una variazione –non definitiva- di 4 mesi, così come ipotizzata nel 2011.

Per il raggiungimento del requisito dell'anzianità contributiva è ritenuta valida la contribuzione versata o accreditata **a qualsiasi titolo**.

PENSIONE

“CONTRIBUTIVO DONNE 57+35”

Le **LAVORATRICI** DIPENDENTI che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015** avevano:

- un'**anzianità contributiva** di almeno **35 ANNI** e
- un' **età** anagrafica di almeno **57 ANNI**,

hanno la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo -meno vantaggiose- del **SISTEMA CONTRIBUTIVO**.

Le lavoratrici che hanno **maturato i requisiti CONTRIBUTIVI** (35 anni) e **ANAGRAFICI** (57 anni) **dopo il 31 dicembre 2010 potranno RISCOUTERE la pensione decorsi 12 mesi - “finestra”**.

ULTIMA DATA PER ACCEDERE ALL' OPZIONE DONNA

Requisito contributivo	35 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2015
Età necessaria *	57 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2015
Ultima data di nascita utile	31/12/1958
Finestra mobile	12 mesi
Ultima decorrenza assegno **	01/08/2017

* Il requisito è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.

** Le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 sono incluse nell'opzione donna, ma devono raggiungere un'età anagrafica di 57 anni e 7 mesi, pertanto la decorrenza della pensione per "l'ultima lavoratrice inclusa" non potrà essere antecedente al 1° agosto 2017.

Casi Particolari

LAVORI USURANTI

LAVORI USURANTI

REQUISITI SOGGETTIVI - I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. "usuranti" hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato. Rientrano in questa categoria anche i **lavoratori NOTTURNI** (vedi pagina successiva).

REQUISITI OGGETTIVI - Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto una delle attività usuranti

- per **almeno 7 anni**, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
- per **almeno la metà della vita lavorativa** complessiva.

Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività "usuranti" sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.

BENEFICIO – I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, **con almeno 35 anni di anzianità contributiva**, conseguono il diritto alla pensione come indicato in tabella:

PERIODO	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA
Da 1.1.2017	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6

Gli incrementi derivanti *speranza di vita* sono stati congelati fino al 2026.

DOMANDA – Il lavoratore che intenda avvalersi del regime agevolato deve presentare domanda:

- ❖ **entro il 1° marzo 2017** se i requisiti si perfezionano entro il 31 dicembre 2017;
- ❖ **entro il 1° maggio 2017** se i requisiti si perfezionano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Casi Particolari

LAVORATORI NOTTURNI

LAVORATORI NOTTURNI

Appartengono a questa categoria:

- i **lavoratori a turni** che prestano la loro attività di notte per **almeno 6 ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino** (almeno 78 giorni all'anno per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2009; almeno 64 per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009);
- i **lavoratori** che svolgono la propria attività per **almeno 3 ore** nell'intervallo **tra la mezzanotte e le 5 del mattino** per periodi pari ad un intero anno lavorativo.

Per coloro che prestano le attività notturne a turni per un **periodo inferiore a 78 giorni lavorativi annui**, l'accesso al pensionamento anticipato è consentito:

- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 2 anni e del requisito "QUOTE" maggiorato di due unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 64 e 71;
- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 1 anno e del requisito "QUOTE" maggiorato di una unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 71 e 77.

LAVORATORI NOTTURNI		
Giorni di lavoro notturno per anno	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA
Da 64 a 71	Almeno 63 anni e 7 mesi	99,6
Da 72 a 77	Almeno 62 anni e 7 mesi	98,6
Oltre 77	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6

Casi Particolari INVALIDI

LAVORATORI INVALIDI CIVILI

Nel periodo **2016 – 2018**, i lavoratori invalidi **in misura non inferiore all'80%** raggiungono il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** ad un'età anagrafica di:

- DONNE** **55 anni e 7 mesi**
- UOMINI** **60 anni e 7 mesi**

Il requisito contributivo minimo è di 20 anni se maturato dopo il 1992 (15 anni se maturato ante 1992).

Inoltre, per i lavoratori invalidi civili, invalidi da lavoro INAIL, sordomuti, **con grado di invalidità superiore al 74%**, l'anzianità contributiva viene **maggiorata, ai fini del diritto e dell'importo della liquidazione della pensione, e per un massimo di 5 anni:**

- di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
- di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.

Dal calcolo sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto di periodi non lavorati.

Casi Particolari NON VEDENTI

LAVORATORI NON VEDENTI

Cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Questa categoria di lavoratori ha diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva, **valida sia ai fini del diritto sia ai fini dell'importo della pensione**, nella misura di **4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in qualità di non vedente** (non sono validi i periodi di aspettativa e congedi non retribuiti, né quelli coperti da contribuzione figurativa o volontari o derivanti da riscatto di periodi non lavorati). Per periodi inferiori all'anno, il beneficio compete in misura proporzionale, aumentando di 1/3 il numero delle settimane di lavoro svolto.

Per costoro, nel periodo 2016 – 2018, il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** nel periodo **2016 – 2018** si consegue raggiungendo l'età anagrafica di:

- DONNE** **50 anni e 7 mesi**
- UOMINI** **55 anni e 7 mesi**

Inoltre, il requisito contributivo è costituito da:

- ✓ anzianità iscrizione previdenziale di almeno 10 anni
- ✓ numero minimo di contributi pari anch'esso ad almeno 10 anni

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

🔗 Pag. 29 Opzioni per chi **MATURA I REQUISITI PENSIONISTICI**

🔗 Pag. 30 Prestazione - **TASSAZIONE**

🔗 Pag. 31 Prestazione - **TASSAZIONE *Tabella***

🔗 Pag. 32 Prestazione - **TASSAZIONE *Vecchi Iscritti***

Opzioni per chi MATURA I REQUISITI PENSIONISTICI

Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare (sia essa a prestazione definita o a contribuzione definita), con almeno 5 anni di partecipazione, possono farsi erogare la **PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE** a **partire dal momento in cui maturano i requisiti pensionistici** (senza attendere, se previste, eventuali "Finestre"), con le seguenti opzioni:

RENDITA nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile, annuale, reversibile, certa, etc. etc.)

CAPITALE **100%** se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. "**Vecchi Iscritti**")

100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. "**zainetto**") è inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS: per il 2013 l'importo dell'assegno è pari a 442,3 Euro mensili (opzione valida per tutti)

50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. "**Nuovi Iscritti**")

ATTESA l'iscritto può anche decidere di **NON** farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare - né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà **-NON obbligo-** di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali)

PRESTAZIONE TASSAZIONE

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Le Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti ("zainetti") accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di RENDITA o sotto forma di CAPITALE, sono tassate per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e rendimenti della gestione finanziaria che invece sono soggetti ad imposta sostitutiva). La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta (c.d. "*ritenuta secca*") nella seguente misura:

RENDITA
o
CAPITALE } 15 %

Questa aliquota **si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari** (quindi non necessariamente di partecipazione sempre allo stesso fondo) **successivo al 15° anno**, con una riduzione massima di 6 punti.

Se l'iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni d'iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi d'iscrizione per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale (indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi).

Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l'aliquota sarà pari al 9,0%. La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica Complementare, **senza ulteriori obblighi per l'iscritto:**

- **NON** confluirà nel reddito complessivo,
- **NON** sarà soggetta alle addizionali regionali e comunali.

PRESTAZIONE TASSAZIONE - *Tabella*

ANNI di PARTECIPAZIONE Per anno s'intende un periodo composta da 365 giorni che decorrono dal giorno d'iscrizione	RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE	RITENUTA BASE	RIDUZIONE APPLICATA
da 1 a 15	15,00%	15,00%	0,00%
16	14,70%	15,00%	0,30
17	14,40%	15,00%	0,60
18	14,10%	15,00%	0,90
19	13,80%	15,00%	1,20
20	13,50%	15,00%	1,50
21	13,20%	15,00%	1,80
22	12,90%	15,00%	2,10
23	12,60%	15,00%	2,40
24	12,30%	15,00%	2,70
25	12,00%	15,00%	3,00
26	11,70%	15,00%	3,30
27	11,40%	15,00%	3,60
28	11,10%	15,00%	3,90
29	10,80%	15,00%	4,20
30	10,50%	15,00%	4,50
31	10,20%	15,00%	4,80
32	9,90%	15,00%	5,10
33	9,60%	15,00%	5,40
34	9,30%	15,00%	5,70
da 35 in poi	9,00%	15,00%	6,00

PRESTAZIONE TASSAZIONE - "VECCHI ISCRITTI"

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Coloro che sono iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993, c.d. "**Vecchi Iscritti**", hanno la facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di CAPITALE nella misura del **100%**.

La tassazione a cui sarà assoggettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall'iscritto, come sotto indicato:

LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATA

In questo caso **TUTTO** il Montante Maturato, "zainetto", sarà liquidato applicando il **meno vantaggioso** regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell'aliquota prevista per il TFR *

LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATA

Con questa scelta l'iscritto manterrà ben distinto quanto maturato ante e post 1° gennaio 2007

↳ **Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006** - A questa parte dello "zainetto" sarà applicato il regime tributario previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell'aliquota prevista per il TFR *

↳ **Montante Maturato dal 1° gennaio 2007** - A questa parte di Montante (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il regime tributario introdotto successivamente, che prevede un'aliquota massima del 15% **, ed il conseguente regime civilistico (D.Lgs. n° 252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i "nuovi iscritti"). Tenuto conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari ad almeno il 70% dell'assegno sociale, sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l'integrale liquidazione di quanto Maturato.

* Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione.

Il Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, art. 17, comma 1 lettera *a-bis*) e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto che al Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 **NON** sarà applicato il regime che prevede un'aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di norma, è inferiore all'aliquota TFR.

** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti.

CREDITI

Libero SINFUB

Associazione Sindacale aderente alla

**Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni**

Via della Montagnola n° 37 – 30174 VENEZIA Mestre

Telefono	041 544 11 33
Fax	041 544 27 09
Cellulare	338 331 62 49
Web	www.liberosinfub.com
E-mail	segreteria@liberosinfub.com

